

2. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, si applicano le disposizioni che seguono.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, od in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 18

Le disposizioni del presente regolamento saranno oggetto di riesame, anteriormente al 31 dicembre 1991, nel quadro delle proposte per il completamento della realizzazione del mercato interno.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Bollatura delle carni destinate ad usi diversi dagli scambi intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile e di selvaggina da penna allevata

1. La bollatura deve essere effettuata in modo che al bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44.1, lettere a) e b) della direttiva 71/118/CEE, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del bollo, facendo in modo che le indicazioni del bollo restino leggibili.
2. Il bollo unico speciale è costituito dal bollo sanitario definito nell'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere a) e b) della direttiva 71/118/CEE, contrassegnato conformemente al punto 1.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie da osservare per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e per evitare la presenza di organismi patogeni negli alimenti per animali

COM(89) 509 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 ottobre 1989)

(89/C 327/16)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità deve adottare misure intese alla realizzazione progressiva del mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la produzione animale è estremamente importante nell'agricoltura comunitaria; che, inoltre, qualora non vengano eliminati in modo corretto, i rifiuti di origine animale possono essere causa di diffusione di organismi patogeni nell'ambiente, con conseguente riduzione della produttività e degli utili del settore;

considerando che occorre evitare la presenza di organismi patogeni nei prodotti di origine animale, affinché i consumatori possano disporre di prodotti sicuri e sani;

considerando che va incentivata la libera circolazione dei prodotti ottenuti dalla sterilizzazione di rifiuti di origine animale;

considerando che determinate disposizioni in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche e di carni di pollame sono state stabilite dal regolamento (CEE) del Consiglio (carni fresche) e dal regolamento (CEE) del Consiglio (carni di pollame); che dette disposizioni non si applicano ai sottoprodotti della macellazione non destinati al consumo umano; che è opportuno stabilire norme armonizzate per gli scambi e l'eliminazione di sottoprodotti della macellazione non destinati al consumo umano; che è opportuno stabilire norme armonizzate per gli scambi e l'eliminazione di sottoprodotti della macellazione;

considerando che, nel contesto della politica comunitaria volta all'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia sanitaria e veterinaria che disciplinano il commercio di animali e di prodotti di origine animale, è necessario creare un sistema armonizzato che garantisca l'eliminazione dei rifiuti di origine animale in modo da eliminare virtualmente il rischio di diffusione di organismi patogeni;

considerando che i rifiuti di origine animale devono essere trasformati in stabilimenti riconosciuti e assoggettati a controllo, oppure eliminati in altri modi appropriati; che, inoltre, qualora siano considerati ad alto rischio, i rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati direttamente ad uno stabilimento di trasformazione designato dallo Stato membro interessato; che, in determinate circostanze, specialmente ove ciò sia giustificato dalla distanza e dalla durata del trasporto, l'impianto di trasformazione designato può essere situato in un altro Stato membro;

considerando che dovrebbero essere incoraggiati impieghi alternativi economicamente vantaggiosi dei rifiuti di origine animale; che ciò può essere posto in pratica qualora tali impieghi alternativi non comportino, senza ombra di dubbio, rischi per la salute delle persone o degli animali;

considerando che, per evitare la diffusione di organismi patogeni negli animali, è necessario adottare provvedimenti che garantiscano la sicurezza, sul piano igienico degli alimenti per animali prodotti; che, a questo scopo, i produttori di alimenti per animali devono controllare la produzione; che, inoltre, occorre stabilire linee orientative da osservare per l'igiene della produzione di alimenti per animali;

considerando che il compito di adottare le misure di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere affidato alla Commissione; che occorre, a questo scopo, stabilire un'adeguata procedura di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabili all'eliminazione e alla trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli organismi patogeni eventualmente in essi presenti, nonché alla produzione di alimenti per animali onde evitare che essi possano contenere organismi patogeni. Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione sul mercato dei sottoprodotti della macellazione destinati a fini diversi dal consumo umano.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicata la normativa in campo veterinario vigente in materia di eradicazione di malattie specifiche.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «rifiuti di origine animale»: prodotti di origine animale o marina, compresi animali morti, che devono essere eliminati o trasformati in modo da impedire la diffusione di malattie degli animali o zoonosi. Ai fini del presente regolamento, gli escreti degli animali e i rifiuti dei pasti non vengono considerati rifiuti di origine animale;
- «materiali a basso rischio»: sottoprodotti della macellazione di animali terrestri o marini, che non comportano rischi particolari di diffusione di malattie di animali o zoonosi;
- «materiali ad alto rischio»: materiali provenienti da animali terrestri o marini, elencati nel presente regolamento, dei quali si sospetta o è comprovato che presentano gravi rischi di diffusione di malattie degli animali o zoonosi;
- «sottoprodotti della macellazione»: sottoprodotti della macellazione, non destinati al consumo umano, provenienti esclusivamente da animali la cui carne è stata riconosciuta idonea al consumo umano;
- «stabilimento di trasformazione»: lo stabilimento in cui i rifiuti di origine animale sono sottoposti a sterilizzazione per distruggere gli organismi patogeni;
- «alimenti per animali domestici»: alimenti per cani, gatti e altri animali domestici, interamente o parzialmente costituiti di carni o frattaglie;
- «prodotti tecnici»: prodotti destinati a scopi diversi dal consumo umano o animale;
- «alimenti per animali»: gli alimenti composti per animali definiti all'articolo 2, lettera a) della direttiva 79/373/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

- «stabilimento»: uno stabilimento di trasformazione, una fabbrica di alimenti per animali domestici o uno stabilimento in cui i sottoprodotti della macellazione vengono utilizzati per la preparazione di prodotti tecnici;
- «autorità competente»: l'autorità competente designata dallo Stato membro interessato.

CAPITOLO II

Norme concernenti il trattamento dei rifiuti di origine animale e l'immissione dei prodotti finali sul mercato

A. Materiali ad alto rischio

Articolo 3

1. I materiali ad alto rischio sotto elencati devono essere trasformati in uno stabilimento di trasformazione situato nelle vicinanze, designato dallo Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, o eliminati, bruciandoli o seppellendoli, conformemente al paragrafo 2;

- a) bovini, suini, capre, pecore, solipedi, pollame ed altri animali domestici allevati a scopi di produzione agricola e morti nell'azienda, compresi gli animali nati morti e frutto di aborto;
- b) altri animali morti non elencati alla lettera a), ma stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro;
- c) gli animali che sono stati abbattuti nell'azienda o al loro arrivo nello stabilimento di trasformazione a scopo di eradicazione di malattie epizootiche;
- d) i rifiuti di origine animale provenienti da animali che in sede di ispezione veterinaria presso il macello hanno presentato sintomi clinici o tracce evidenti di malattie trasmissibili all'uomo e che per tale ragione o perché presentano residui non sono giudicati idonei al consumo umano;
- e) tutte le parti di animali macellati non presentate all'ispezione post mortem, ad esclusione di cuoi e pelli, zoccoli e unghie, penne e piume, lana e pelame, corna e prodotti analoghi;
- f) carni, carni di pollame, pesci, cacciagione e prodotti a base di carni in stato di deterioramento;
- g) animali, carni fresche, carni di pollame, pesci, cacciagione e prodotti a base di carni importati dai paesi terzi e non conformi ai requisiti sanitari prescritti per poter essere importati nella Comunità, in caso non siano riesportati o l'autorizzazione alla loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria.

2. Le autorità competenti possono decidere che i materiali ad alto rischio sopra elencati siano eliminati, bruciandoli o seppellendoli, se:

- il trasporto di animali colpiti da una malattia epizootica o che si sospetta ne siano colpiti, fino allo stabilimento di trattamento termico più vicino è rifiutato a causa del rischio che il trasporto implica per la salute degli animali;

- la presenza e la diffusione di una malattia epizootica comporta una riduzione delle capacità dello stabilimento di trattamento termico;
- i rifiuti di origine animale in questione provengono da luoghi di difficile accesso;
- gli animali sono colpiti o si sospetta siano colpiti da malattie gravi che possano costituire un pericolo per la salute umana o degli animali e siano in grado di sopravvivere al trattamento termico;
- la quantità e la distanza in gioco non ne giustifichino la raccolta.

Questi rifiuti di origine animale devono essere sepolti in terreno secco, ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi. Prima del seppellimento, i cadaveri devono essere cosparsi di creolina o di altre sostanze prescritte dall'autorità competente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano, per ogni sezione del loro territorio, uno o più stabilimenti di trasformazione dei materiali ad alto rischio. Uno Stato membro può decidere di designare uno stabilimento di trasformazione situato in un altro Stato membro, previo accordo con detto Stato membro.

2. Gli stabilimenti di trasformazione devono:

- i) essere riconosciuti dall'autorità competente e conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo I;
- ii) provvedere alla manutenzione, alla trasformazione e al magazzinaggio dei rifiuti di origine animale conformemente all'allegato II, capitolo II;
- iii) essere controllati dalle autorità competenti conformemente all'articolo 10;
- iv) garantire che i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo III.

B. Materiali a basso rischio

Articolo 5

1. Il materiale a basso rischio deve essere trasformato in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto, in una fabbrica di alimenti per animali domestici o in uno stabilimento di preparazione di prodotti farmaceutici o tecnici oppure essere eliminato, bruciandolo o seppellendolo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Gli stabilimenti di trasformazione che effettuano la trasformazione di materiale a basso rischio devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Nel caso in cui il materiale a basso rischio sia trasformato insieme a materiale ad alto rischio, l'intera partita è considerata come materiale ad alto rischio.

3. Gli stabilimenti che utilizzano i materiali a basso rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 3 per la preparazione di alimenti per animali domestici o di prodotti farmaceutici o tecnici devono:

- i) essere riconosciuti dall'autorità competente e conformi ai requisiti di cui all'allegato III;
- ii) essere sottoposti regolarmente ad ispezione da parte delle autorità competenti per accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il trattamento al quale devono essere sottoposti taluni sottoprodotti della macellazione durante il processo di fabbricazione di alimenti per animali domestici può essere stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, nella misura in cui è indispensabile per la tutela degli animali domestici o per motivi sanitari concernenti le persone o gli animali.

C. Deroghe

Articolo 7

1. Le autorità competenti possono, a titolo di deroga, autorizzare che:

- I) i rifiuti di origine animale siano utilizzati per scopi scientifici;
- II) i rifiuti di origine animale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) e all'articolo 5 siano utilizzati per l'alimentazione degli animali allevati nei giardini zoologici o nei circhi e di animali da pelliccia e, in casi particolari, di altri animali.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 possono essere stabilite altre deroghe, nonché le relative condizioni di applicazione.

D. Disposizioni generali

Articolo 8

I rifiuti di origine animale sono raccolti, trasportati e identificati conformemente ai requisiti di igiene di cui all'allegato I.

Articolo 9

I responsabili degli stabilimenti di trasformazione devono prendere i provvedimenti necessari per conformarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento; essi devono, in particolare:

- identificare e controllare i punti critici degli stabilimenti di trasformazione;
- prelevare campioni per accertare le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo il trattamento termico;
- registrare i risultati dei diversi controlli e delle prove eseguite e tenere tali registrazioni per almeno due anni, per poterle mettere a disposizione delle autorità competenti;

— attribuire ad ogni lotto un numero di partita, in modo che si possa identificare il periodo di produzione.

Detto numero di partita deve figurare sui documenti che accompagnano la partita, sul marchio o sull'etichetta.

Articolo 10

1. Le autorità competenti procedono regolarmente ad ispezioni e controlli casuali presso gli stabilimenti di trasformazione e riconosciuti per accertare:

- il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
- le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo il trattamento termico.

2. Le analisi e le prove devono essere eseguite ricorrendo a metodi comprovati e scientificamente riconosciuti, in particolare i metodi previsti dalla normativa comunitaria o da altre norme internazionali.

Articolo 11

1. Gli Stati membri compilano l'elenco degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, a ciascuno dei quali è assegnato un numero ufficiale. Gli Stati membri comunicano tale elenco agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Qualora dalle ispezioni risulti che non tutte le condizioni previste dal presente regolamento sono osservate, l'autorità competente adotta le misure appropriate.

Articolo 12

1. Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura necessaria per l'applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare ispezioni in loco; essi possono in particolare accertare se gli stabilimenti riconosciuti osservano effettivamente le disposizioni del presente regolamento. La Commissione informa gli Stati membri degli esiti di tali ispezioni.

Lo Stato membro sul cui territorio vengono eseguite le ispezioni fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei compiti loro affidati.

Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

2. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure necessarie per tener conto degli esiti delle ispezioni di cui al paragrafo 1. Qualora lo Stato membro non adotti tali misure, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, vietare l'immissione sul mercato di prodotti provenienti dagli stabilimenti di trasformazione che non risultano più conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

Le norme previste dal regolamento (CEE) del Consiglio, relativo ai controlli veterinari nel commercio intra-

comunitario, intese alla realizzazione del mercato interno, sono applicabili, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli effettuati dallo Stato membro destinatario e le misure da adottare in conseguenza di tali controlli, nonché le misure di salvaguardia da adottare.

CAPITOLO III

Norme concernenti i controlli microbiologici degli alimenti composti per animali

Articolo 14

I fabbricanti di alimenti per animali devono adottare tutte le misure necessarie per evitare la contaminazione di tali alimenti da organismi patogeni; essi devono, in particolare:

- stabilire, ove occorre, l'adeguato trattamento mediante calore o pressione, o qualsiasi altro metodo atto alla decontaminazione dei componenti di origine animale, marina o vegetale degli alimenti in questione;
- identificare e controllare i punti critici del processo di trasformazione;
- adottare misure atte ad impedire la ricontaminazione degli alimenti;
- eseguire controlli microbiologici conformemente all'articolo 15.

Articolo 15

1. I fabbricanti di alimenti per animali devono effettuare periodicamente controlli microbiologici.

2. I controlli microbiologici comprendono:

- prove per accertare la presenza di salmonelle o enterobatteri nelle diverse componenti di origine animale, marina o vegetale degli alimenti;
- prove per accertare la presenza di salmonelle o enterofatteri negli alimenti;
- ove occorra, esame di fonti probabili di contaminazione, quali la spazzatura raccolta sui pavimenti, la polvere, i contenitori e i veicoli adibiti al trasporto.

3. Qualora dai controlli microbiologici risulti che gli alimenti per animali sono contaminati da organismi patogeni, il fabbricante deve adottare misure appropriate, in particolare:

- sottoporre le partite contaminate a (ulteriore) trasformazione;
- intensificare i controlli.

Articolo 16

La Commissione può elaborare una raccomandazione contenente linee orientative da seguire affinché la fabbricazione di alimenti per animali avvenga in condizioni di igiene appropriate. La raccomandazione può comprendere modalità per il campionamento e criteri microbiologici.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 17

1. La Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, le modalità particolari relative ai controlli di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

2. La Commissione stabilisce, conformemente alla medesima procedura, i metodi di riferimento da utilizzare per le analisi batteriologiche.

Articolo 18

Gli allegati del presente regolamento sono modificati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, precipuamente allo scopo di aggiornarli ai progressi intervenuti in campo tecnologico.

Articolo 19

Fino alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie relative all'importazione da paesi terzi di rifiuti di origine animale e di prodotti o alimenti per animali da essi derivati, gli Stati membri applicano a tali importazioni condizioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente regolamento. È tuttavia vietata l'importazione dei materiali ad alto rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Articolo 20

1. Ove occorra far ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il problema è sottoposto immediatamente al comitato veterinario permanente (in appresso denominato il «comitato»), istituito mediante la decisione 68/361/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 21

Ove occorra far ricorso alla procedura di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione

delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Qualora il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Norme di igiene per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di origine animale

- 1) I rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati negli stabilimenti in contenitori o veicoli concepiti e costruiti in modo da evitare dispersioni di materiale. I contenitori e i veicoli devono essere adeguatamente coperti.
- 2) I veicoli e i contenitori riutilizzabili devono essere tenuti in buono stato di pulizia.
- 3) L'autorità competente prende i provvedimenti necessari per controllare i movimenti di materiali ad alto rischio, se del caso esigendo la compilazione di registri o di documenti che accompagnino tali materiali durante il trasporto fino al luogo in cui sono eliminati, oppure disponendo che veicoli e contenitori siano sigillati.
- 4) Durante il trasporto, i materiali a basso rischio devono essere accompagnati da un documento sui quali deve figurare:
 - a) l'origine;
 - b) il nome o il tipo dei rifiuti;
 - c) la quantità trasportata.

Ove non vengano trasportati sfusi direttamente dal macello ad uno stabilimento di trasformazione, devono essere indicati, su un'etichetta apposta al contenitore, sui cartoni o sugli altri imballaggi contenenti sottoprodotti della macellazione, in caratteri aventi un'altezza minima di 2 cm, le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) e i termini «Non commestibile, non destinato al consumo umano».

ALLEGATO II

Norme di igiene relative agli stabilimenti di trasformazione

CAPITOLO I

Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione

1. Gli edifici e gli impianti devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - a) gli edifici dello stabilimento di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri edifici, quali i macelli. I locali adibiti alla trasformazione di materiale ad alto rischio possono trovarsi nelle adiacenze di un macello soltanto qualora siano situati in edifici completamente separati; è vietato l'accesso allo stabilimento alle persone non autorizzate o ad animali;
 - b) lo stabilimento deve comprendere una sezione «pulita» e una sezione «sporca», adeguatamente separate. La sezione sporca deve comprendere un locale coperto per la recezione dei rifiuti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. I locali devono comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi in numero sufficiente per il personale. Ove occorra, la sezione sporca deve essere munita di impianti adeguati per lo scorticamento o la spellatura degli animali e di un locale per immagazzinarvi cuoi e pelli;
 - c) disporre di una capacità sufficiente e di impianti di produzione di vapore per la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II;
 - d) la sezione sporca deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei rifiuti compressi nell'unità di lavorazione;
 - e) essere muniti di un impianto di trasformazione chiuso, nel quale i rifiuti di origine animale devono subire il processo di trasformazione conformemente al capitolo II. Detto impianto deve disporre di:
 - dispositivi di misura per controllare la temperatura e la pressione nei punti critici;
 - dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure;
 - un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente;
 - f) per prevenire la ricontaminazione degli impianti e dei dispositivi di scarico dell'impianto di trasformazione, la successiva trasformazione del materiale riscaldato e il magazzinaggio del prodotto finale devono essere effettuati in locali separati dalla sezione sporca.
2. L'impianto di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e dei veicoli usati per il trasporto.
3. Devono essere previsti dispositivi adeguati per disinfettare le ruote dei veicoli adibiti al trasporto di materiale ad alto rischio immediatamente prima della loro uscita dai locali.
4. È indispensabile un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene.
5. L'impianto di trasformazione deve disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio attrezzato per l'esecuzione delle analisi di base e, in particolare, per controllare le conformità ai disposto del capitolo III.

CAPITOLO II

Norme di igiene relative alle operazioni

1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al più presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della trasformazione.
2. I contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione.
3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella sezione sporca non devono entrare nella sezione pulita se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature. Attrezzature ed utensili non possono essere portati dalla sezione sporca alla sezione pulita.

4. Le acque luride provenienti dalla sezione sporca di uno stabilimento di trasformazione che tratta materiali ad alto rischio devono essere decontaminate in un impianto di sterilizzazione.
5. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, insetti o altri parassiti.
6. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) ove occorra, prima di essere sottoposti a trattamento termico i materiali devono essere compressi per ridurre le dimensioni dei pezzi;
 - b) la trasformazione subita dai rifiuti di origine animale dev'essere tale da rendere i prodotti ottenuti dalla trasformazione conformi ai criteri microbiologici di cui al capitolo III.

È stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, il valore F_0 che si deve raggiungere nel centro del pezzo più grande presente nella partita. I parametri più importanti del processo di trasformazione devono essere registrati in continuum con metodi affidabili, dimostrando di aver raggiunto il grado di temperatura sufficiente.
7. Gli impianti e le attrezzature devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.
8. I prodotti finiti devono essere immagazzinati nell'impianto di trasformazione in modo da impedirne la ricontaminazione.
9. Cuoi e pelli devono essere sottoposti a salatura per almeno 8 giorni impiegando una soluzione salina contenente il 5% di soda.

CAPITOLO III

Requisiti relativi ai prodotti dopo la trasformazione

1. Per quanto riguarda i materiali ad alto rischio, i campioni del prodotto prelevati direttamente dopo l'ultimazione del processo di sterilizzazione devono risultare esenti da spore e batteri resistenti al calore (*Clostridium perfringens* assente in 1 g).
2. I campioni di prodotti finali provenienti da materiale a basso rischio e da materiale ad alto rischio, prelevati allo stadio dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono essere conformi alle seguenti norme:

Salmonelle: $n = 5, c = 0, m = 0, M = 0$ in 25 g;
enterobatteri: $n = 5, c = 2, m = 10; M = 3 \times 10^2$ in 1 g,
dove:
 n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;
 m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se il numero di batteri in tutte le unità di campionamento non è superiore a m ;
 M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato non soddisfacente se il numero dei batteri in una o più unità di campionamento è uguale o superiore a M ;
 c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M ; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m .

ALLEGATO III

Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali domestici e di prodotti farmaceutici o tecnici

1. Per essere riconosciuti dalle autorità competenti, gli stabilimenti che utilizzano rifiuti di origine animale per la preparazione di alimenti per animali domestici e di prodotti farmaceutici o tecnici devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di sicurezza i rifiuti di origine animale;
- b) disporre di impianti adeguati per provvedere alla distruzione dei rifiuti di origine animale non utilizzati rimanenti dopo la produzione di alimenti per animali domestici, prodotti tecnici o farmaceutici; in caso contrario devono inviare tali materiali ad uno stabilimento di trasformazione o ad un inceneritore.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

COM(89) 512 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 ottobre 1989)

(89/C 327/17)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, con la direttiva 85/511/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, sono state stabilite misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

considerando che, nell'ottica del completamento, entro il 1° gennaio 1993, del mercato interno, occorre modificare le misure già adottate a livello comunitario per tenere sotto controllo l'afta epizootica nell'intero territorio della Comunità; che è essenziale che nella Comunità si applichi la medesima politica;

considerando che da uno studio della Commissione sulla lotta contro l'afta epizootica risulta che una politica comunitaria di non vaccinazione sarebbe meno costosa che una politica di vaccinazione e offrirebbe maggiori garanzie sul piano sanitario; che, secondo le conclusioni raggiunte, esistono pericoli sia nella manipolazione di virus in laboratorio, in quanto potrebbero venirne infettati animali locali sensibili alla malattia, sia nell'impiego del vaccino, qualora i procedimenti di inattivazione non fossero sufficienti a garantirne la sicurezza;

considerando che, dallo studio della Commissione in materia di vaccinazione, è emersa con chiarezza la necessità di abolire ufficialmente la vaccinazione contro l'afta epizootica a partire da una certa data; che tale analisi ha evidenziato la necessità di applicare, contemporaneamente, una politica di macellazione e distruzione totale (stamping out);

considerando che, con decisione 88/397/CEE della Commissione, del 12 luglio 1988, che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio ⁽²⁾, è già stato adottato un complesso minimo di disposizioni applicabili in tutti gli Stati membri, nel caso in cui questi ultimi intendano derogare al principio della distruzione totale del bestiame in un'azienda infetta;

considerando che i problemi connessi all'aumento dei rischi derivanti per la Comunità, dall'applicazione della nuova politica saranno presi in considerazione in ulteriori disposizioni, in particolare per quanto concerne le importazioni di animali e dei loro prodotti in provenienza dei paesi terzi;

considerando che in situazioni estreme, in cui un'epizootia minacci di propagarsi, può rendersi necessario il ricorso a una vaccinazione d'emergenza; che si devono stabilire le condizioni cui dovrà rispondere, in tal caso, detta vaccinazione;

considerando che occorre istituire, con una disposizione distinta, riserva e banche comunitarie di vaccino;

considerando che il sostegno finanziario da erogare agli Stati membri affinché possano far fronte alle spese connesse con la macellazione e distruzione del bestiame, con l'applicazione di provvedimenti d'emergenza e con altri problemi derivanti dalle modifiche proposte dovrebbe formare oggetto di disposizioni distinte;

considerando che il funzionamento delle nuove misure dev'essere tenuto costantemente sotto controllo dalla Commissione, che presenterà ogni anno al Consiglio una relazione sulla loro applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/511/CEE è modificata come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 20. 7. 1988, pag. 25.